



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 13 febbraio 2019, n. 8

Modificazione dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

consiglieri Alessio Manica e Sara Ferrari (Partito democratico del Trentino)

Presentato il **13 febbraio 2019**

Assegnato alla **Terza Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 13 febbraio 2019, n. 8

Modificazione dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

Art. 1

Modificazione dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente:

"3. Gli impianti indicati nel comma 2 sono ammessi nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni del piano urbanistico provinciale, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, del piano energetico provinciale e degli altri strumenti di pianificazione o di programmazione provinciale o locale che riguardano anche fonti energetiche rinnovabili, e nel rispetto delle norme provinciali vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e di tutela della salute. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici la Giunta provinciale, su richiesta dei soggetti interessati, dichiara la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo idroelettrico che hanno ottenuto i provvedimenti e gli atti necessari per la costruzione e l'esercizio di questi impianti, ad eccezione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio, se sono proposti da enti locali, da amministrazioni pubbliche o da società a prevalente partecipazione pubblica, e purché il comune territorialmente interessato riconosca la sussistenza di un interesse pubblico connesso allo sviluppo sostenibile della comunità locale. Questo vale anche per la realizzazione e l'esercizio di impianti di teleriscaldamento alimentati prevalentemente a biomassa."